

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 537

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIZ, RUBNER e FERRARI Karl

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1992

Abrogazione dell'articolo 269 del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 269 del codice penale prevede che «il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocuo-mento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».

Tale norma, come è stato ripetutamente rilevato, si pone in chiara antitesi con lo spirito informatore della Costituzione repubblicana giacchè rischia di sanzionare penalmente dei comportamenti che risultano espressione di una legittima dialettica democratica; inoltre la struttura del reato, soprattutto nella seconda ipotesi (che prevede lo svolgimento di attività contrarie agli interessi nazionali), appare incompatibile con il principio di tassatività della fattispecie penale.

In una prospettiva *de lege ferenda* risulta, quindi, irrinunciabile l'abrogazione della disposizione (cfr. FIORE, *I reati di opinione*, Padova 1972, pag. 139).

Per la verità, l'abrogazione di tale norma doveva essere attuata nell'ambito della riforma del codice penale. Nell'attesa di

tale riforma il disposto dell'articolo 269 del codice penale, data la sua manifesta antidemocraticità e anticostituzionalità, non aveva mai più trovato concreta applicazione. In effetti non sono state promosse azioni penali e, se promosse, il Ministro di grazia e giustizia fino al 1987 non aveva mai dato la prescritta autorizzazione a procedere. Solo nel 1987, fu data una autorizzazione in questo senso (peraltro basata su presupposti non provati) la quale ha luogo ad ampie polemiche, che hanno reso doverosa ed impellente l'abrogazione di questo «reato di opinione», che risale al codice Rocco e che è in palese contrasto con i più elementari diritti umani e con la libertà di manifestare il proprio pensiero.

Per queste ragioni avevamo proposto nella scorsa legislatura il disegno di legge Riz-Rubner (atto Senato n. 408 della X legislatura), che trovò pronta approvazione da parte del Senato (8 luglio 1988), ma restò poi inspiegabilmente inosservato da parte della Camera dei deputati.

Pertanto dobbiamo ripresentarlo nuovamente in questa XI legislatura augurandoci che abbia l'approvazione di ambedue i rami del Parlamento!

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 269 del codice penale è abrogato.